

N. R.G. 7278/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7278/2016

tra

██████████ S.R.L.

ATTORE/I

e

BANCO ██████████

CONVENUTO/I

Oggi **10 maggio 2018** ad ore **9,35** innanzi al dott. Claudia Dal Martello, sono comparsi:

Per ██████████ S.R.L. l'avv. ██████████ in sostituzione dell'avv. ██████████ giusta delega che dimette;

Per BANCO ██████████ l'avv. ██████████ in sostituzione dell'avv. ██████████

L'Avv. ██████████ precisa le conclusioni come in note conclusive, con particolare riferimento alle istanze istruttorie ivi contenute; quanto alla discussione si richiama agli atti.

L'avv. ██████████ precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica e per la discussione si richiama agli atti ed alle note conclusive.

Le procuratrici delle parti rinunciano a comparire per la lettura della sentenza.

Il Giudice trattiene in decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.* e si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

dott. Claudia Dal Martello





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Claudia Dal Martello, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7278/2016** promossa da:

██████████ **S.R.L.** (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, ██████████

**ATTORE**

contro

**BANCO** ██████████ (C.F. ██████████), ora ██████████  
██████████  
con il patrocinio dell'avv. ██████████, con domicilio eletto presso il suo studio di Milano,  
██████████

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;  
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07),  
la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai  
definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali  
ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la  
sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare  
specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare



alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata<sup>1</sup>;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

Richiamato, in sintesi, il contenuto assertivo dell’atto di citazione, secondo cui, in sintesi:

- il 6.12.2006 [REDACTED] S.r.l. stipulava con BANCA [REDACTED] (in seguito incorporata per fusione nel BANCO [REDACTED]) contratto di mutuo fondiario a rogito notaio dott.ssa [REDACTED] n. rep. 8822 e n. racc. 4556 (doc. 1 attrice);
- a fronte del prestito di 150.000,00 euro in linea capitale, da restituirsi in 120 rate secondo il sistema di ammortamento alla francese, il contratto prevede il tasso annuo fisso contrattuale (TAN) pari a 6,0060%, tasso di mora del 9,060% (TAN 6,06% + 3%);
- il tasso soglia vigente alla stipula era pari al 9,090%;
- la mutuataria corrispondeva e corrisponde tuttora regolarmente le rate;
- come da perizia allegata, il tasso di interessi di mora effettivamente determinato nel contratto (n.d.r. indicato dall’attrice con la sigla T.E.M.O.) è pari a 16,582%;
- a tale risultato si perviene sia in ragione della unitarietà degli interessi, sia in virtù dell’ammortamento alla francese, che comporta l’applicazione degli interessi di mora anche su di una quota di interessi, ossia in ragione di applicazione illegittima di anatocismo;
- la natura usuraria della pattuizione è insita nell’applicazione di un TAEG effettivo superiore all’ISC dichiarato ed al tasso soglia;
- nella determinazione del TAEG deve considerarsi anche la clausola di estinzione anticipata, a valere anche nella rilevazione dell’usura, la quale comporta che nel caso in esame sia applicato un “Tasso Effettivo per l’Estinzione Anticipata” (T.E.E.A. secondo la denominazione datane dall’attrice) pari al 20,744%;

---

<sup>1</sup> La conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.



- la pattuizione relativa agli interessi considerati complessivamente, sia corrispettivi che di mora, comporta il superamento *ab origine* del tasso soglia con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815 c.c.;
- per effetto dell'applicazione in concreto di un TAEG maggiore dell'ISC dichiarato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 117 TUB in tema di nullità delle clausole contrattuali, con conseguente inserimento dei tassi sostitutivi ivi previsti;
- Conclude, quindi, per la dichiarazione di nullità delle clausole usurarie, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento; in via subordinata per l'applicazione al rapporto del disposto di cui all'art. 117 TUB;

Richiamato il contenuto impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e risposta, secondo cui, in sintesi:

- I dati relativi agli interessi di mora riportati in citazione (e, a monte, nella perizia attorea) sono errati: il tasso di mora alla stipula è pari al 7,56% (4,560% + 3%), ben inferiore al tasso soglia vigente (per gli interessi corrispettivi);
- Comunque i criteri seguiti dall'attrice per affermare la natura usuraria delle pattuizioni sono errati, in quanto:
  - o Il "tasso complessivo" è costituito dalla sommatoria di interessi di mora ed interessi corrispettivi, di per sé disomogenei;
  - o Il contratto non prevede, comunque, la sommatoria dei due interessi e l'applicazione degli interessi di mora su rata scaduta, costituita da quota capitale e quota interessi, è ammessa, come da delibera CICR 9.2.2000, art. 3, co. 1 (Cass. 11400/2014);
  - o Il "T.E.M.O." indicato da parte attrice è determinato in modo scorretto, secondo calcoli non chiari, e, comunque, in violazione di quanto disposto anche dalla normativa europea nella direttiva 48/2008, All. 1, relativa alla disciplina del calcolo del TAEG;
  - o Il TAEG riguarda unicamente i costi conosciuti al momento di conclusione del contratto, e di cui il creditore è a conoscenza, esclusi, quindi, gli interessi di mora, di cui sono ignote base di calcolo e durata;
  - o Il "T.E.E.A." non è meglio definito in atti, salvo l'inserimento in esso della clausola di estinzione anticipata, anch'essa costituente un costo non valutabile ai fini dell'usura;
- Comunque l'eventuale usura del tasso di mora comporterebbe la nullità unicamente della clausola che lo prevede, ma non anche la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.;
- Difetta l'interesse di agire in capo all'attore, posto che non è stato mai applicato alcun tasso di mora, stante la regolarità dei pagamenti;



- È peraltro da negarsi l'applicazione della disciplina dell'usura sugli interessi di mora, stante la loro sostanziale natura di "penale", che impedisce qualsivoglia confronto con il tasso soglia indicato sulla base del TEGM, fondato sulla rilevazione degli interessi corrispettivi;
- Quanto all'affermata difformità tra ISC dichiarato (6,480%) e TAEG verificato (indicato dall'attrice in 6,536%):
  - o Non è noto il conteggio che porta l'attrice a tale affermazione;
  - o L'eventuale difformità tra ISC dichiarato e TAEG effettivo non comporta la nullità; al più una rideterminazione del saldo sulla scorta dei soli tassi pattuiti.
- Conclude, pertanto, per il rigetto di tutte le domande attoree;

Richiamato, in sintesi, il contenuto delle successive ulteriori argomentazioni e deduzioni attoree, secondo cui:

- Quanto all'anatocismo bancario, la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013, co. 629) ne ha introdotto il divieto, con modifica dell'art. 120, co. 2 TUB, di immediata applicazione;
- Le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG sono irrilevanti;

Richiamato, in sintesi, il contenuto delle controdeduzioni ulteriori di parte convenuta, secondo cui:

- Il richiamo alla legge di stabilità del 2014 è inconferente, in quanto le pronunce di merito richiamate dall'attrice si riferiscono alla diversa fattispecie di contratti di conto corrente;
- L'omessa produzione dei decreti ministeriali impedisce in radice la verifica di quanto *ex adverso* asserito;

Rilevato che in corso di causa al BANCO [REDACTED] è subentrato, per fusione, il BANCO [REDACTED] S.p.a.;

Ritenuto che, sebbene non sia mai stata fatta applicazione di interessi di mora nel corso del rapporto, sussista ugualmente l'interesse ad agire dell'attrice di vedere accertata giudizialmente l'asserita illegittimità delle clausole contrattuali che lo prevedono;

Anticipato sin d'ora che la mancata produzione dei DM relativi ai tassi soglia di volta in volta indicati non comporta conseguenza alcuna, posti la natura di norma penale in bianco del disposto, di cui all'art. 644 c.p., e il principio *iura novit curia*;

## OSSERVA

### 1) Istanze istruttorie

Parte attrice insta sull'ammissione di CTU contabile, tesa a verificare in principalità l'usura del contratto di mutuo fondiario e, in via subordinata, la difformità dell'ISC dichiarato rispetto al TAEG effettivo. Non si condividono i criteri suggeriti, adottati dal tecnico di parte attrice nella perizia dimessa, sì che la CTU è inammissibile, in quanto di natura esplorativa.



Premesso che si aderisce all'orientamento più rigoroso nella determinazione del riparto dell'onere della prova e nel suo assolvimento (Cass. Cass. 6511/2016), anche quella parte di giurisprudenza incline ad ammettere la CTU contabile in presenza di un elaborato di parte (Cass. 5091 del 15 marzo 2016), fa salvo in parte motiva il caso in cui la produzione documentale, a base dell'istanza istruttoria, sia comunque irrilevante. L'irrelevanza della perizia attorea è ravvisabile nella circostanza che essa riporta dati, ripresi in citazione, palesemente erronei, contrarie alle indicazioni numeriche presenti nel contratto di mutuo, articolata sulla base di conteggi e categorie ("T.E.M.O.", "T.E.E.A.", "Tasso complessivo") non meglio illustrati e precisati nel loro contenuto, e comunque su parametri errati quanto a valutazione dell'usura.

A fronte di una perizia inattendibile, l'istanza di CTU è esplorativa.

Ciò è a dirsi anche in ragione dell'interpretazione del contratto di mutuo e degli allegati, condotta secondo i criteri ermeneutici, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., che smentisce le asserzioni attoree.

## 2) Usura originaria

Contrariamente a quanto riportato in atto di citazione (pag. 1), il contratto di mutuo fondiario a tasso fisso con ammortamento alla francese prevede (doc. 1, art. 3 e condizioni economiche allegate) i seguenti tassi:

- TAN: 6,060%;
- Interessi di mora: 4,560%+3%, pari a 7,560%.

L'attrice indica erroneamente il tasso di mora pattuito in 9,060% (TAN + 3%) in aperto contrasto con la chiara previsione contrattuale.

Il tasso soglia all'epoca della stipula (6.12.2007) è pari al 9,09%.

Di per sé considerati, quindi, né il tasso corrispettivo, né il tasso di mora superano il tasso soglia.

### 2 A) Sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi di mora

Non si condivide il criterio di valutazione dell'eventuale usura delle condizioni contrattuali, che ricorre alla sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi di mora, traendone la conseguenza della gratuità del mutuo.

In primo luogo va rilevato come l'art. 644 co. 3 e 5 c.p., sia norma penale in bianco, come risulta dall'art. 2 della legge 108/1996, che rimette all'autorità amministrativa (Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi) l'individuazione del TEGM, che costituisce la base per applicare la percentuale di aumento che va a determinare il tasso soglia (art. 2, co. 4).

Nel comma 5 dell'art. 644 c.p. è previsto che *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte*



e tasse, collegate alla erogazione del credito". Analoghe espressioni sono adottate anche nell' art. 2, co.

1, della legge 108/1996, a proposito della rilevazione periodica del TEGM.

Il riferimento è alle voci di natura "retributiva" o "remunerativa", strettamente collegate al momento di erogazione del credito, ossia, quanto al mutuo, contratto reale, alla *traditio* del denaro. Quanto agli interessi, quindi, l'unica categoria legata al momento dell'erogazione del credito e di natura "remunerativa" è quella dell'interesse corrispettivo.

Il legislatore precisa, peraltro, che la rilevazione del TEGM e, di conseguenza, la rilevazione del tasso soglia, debba avvenire in relazione ad "operazioni della stessa natura" e per "categorie omogenee" (legge 108/1996), esprimendo il principio generale che la rilevazione del TEGM e del tasso soglia deve avvenire su elementi analoghi. Da tale principio si ricava, sul piano pratico, la necessità che la verifica in concreto dell'usura o meno di un determinato rapporto contrattuale avvenga in base a questi stessi elementi.

Non risulta, quindi, che la Banca d'Italia, quando nelle proprie Istruzioni esclude la sommatoria di interessi di mora e corrispettivi ai fini della determinazione del TEGM, violi le indicazioni del legislatore.

Mentre l'interesse corrispettivo è elemento remunerativo ineludibilmente presente nel contratto di mutuo oneroso, previsto nella fase fisiologica del rapporto, l'interesse di mora, di natura risarcitoria/sanzionatoria, è elemento del tutto eventuale, che trova applicazione solo nella patologia del rapporto. Ne deriva la differenza ontologica dei due tassi, che ne impedisce la sommatoria ai fini dell'usura.

## 2 B) Asserita usura per effetto dell'illegittimo anatocismo / "T.E.MO."

L'attrice afferma il superamento del tasso soglia, sempre sulla base di una somma tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, per effetto della capitalizzazione degli interessi.

Va premesso che il sistema di ammortamento alla francese, in caso di andamento regolare, non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché la rata è costituita da una quota, decrescente, di interessi, e da una quota, crescente, di capitale.

Diversamente è a dirsi in caso di mora, che andrebbe ad applicarsi su rate costituite in parte da capitale ed in parte da interessi: rispetto a questi ultimi si prospetta l'applicazione di interessi sugli interessi.

Premesso che in ogni caso resta la distinzione funzionale tra interessi di mora ed interessi corrispettivi, che non ne consente la somma ai fini dell'usura, l'applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute è conforme al disposto di cui all'art. 3, co. 1, delibera CICR 9 febbraio 2000. È l'art. 4 dell'allegato A al contratto di mutuo che prevede l'applicazione della mora sulla rata scaduta, in ottemperanza a quanto previsto dalla menzionata delibera CICR.



L'attrice sostiene ancora che il Tasso Effettivo di Mora (dove l'acronimo "T.E.M.O.") sia superiore al tasso soglia. Al di là della non chiara illustrazione di ciò che lo compone, l'allegazione pare basata sulla contestata applicazione della mora sull'intera rata scaduta. Come visto nel precedente punto, tale previsione contrattuale è legittima e conforme alla delibera CICR. Resta, a monte, l'impossibilità di sommare interessi corrispettivi ed interessi di mora ai fini di verifica dell'usura.

In radice la ricostruzione della perizia attorea è viziata dall'erronea indicazione del tasso contrattuale di mora in 9,060%, quando, invece, la clausola contrattuale reca l'indicazione del 7,560% (tabella di pag. 20).

Vi è di più.

Se scopo di tale indice ("T.E.MO.") è la verifica in concreto dell'incidenza quantitativa della mora, trattasi di valutazione che non può farsi alla stipula del rapporto contrattuale, poiché tale accertamento presuppone quanto meno la conoscenza delle rate scadute e della durata dell'inadempimento, ossia della base di calcolo minima, elementi non conoscibili *ab origine*. Tanto è vero che la tabella di pag. 20 ipotizza le conseguenze di un inadempimento (peraltro non verificatosi) su 29 giorni di morosità. La necessità di ricorrere arbitrariamente ad un dato numerico anziché ad un altro (quanto ai giorni di morosità) dimostra ulteriormente l'inattendibilità dell'elaborato attoreo.

È pertinente, al riguardo, il richiamo della convenuta alla Direttiva 48/2008/CE del 28 aprile 2008, in particolare all'art. 19.

Sebbene, per espressa previsione dell'art. 2, la direttiva non trovi applicazione nei contratti di credito garantiti da ipoteca o aventi ad oggetto importi superiori ad euro 75.000,00, e, quindi, non sia invocabile nel caso in esame, è significativo che, proprio laddove a livello europeo si sente l'esigenza di fornire maggiore tutela, rispetto ai finanziamenti di altra natura, al cliente/consumatore nell'ambito del prestito al consumo, la direttiva pone comunque precisi limiti ed indicazioni nella determinazione del TAEG.

In particolare l'art. 19, co. 2, testualmente dispone che *"Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi"* (n.d.r. sottolineature della scrivente).

Ancora, l'art. 3: *"Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito"* (n.d.r. sottolineature della scrivente).



Se per il credito al consumo la direttiva europea esclude l'incidenza nel TAEG delle "penali" (ivi inclusi gli interessi di mora) per l'inadempimento, ed impone che esso basi sull'ipotesi di perdurante validità del contratto e di regolare adempimento delle parti, a maggiore ragione ciò vale per i finanziamenti non qualificabili quali credito al consumo.

Ne deriva l'infondatezza delle argomentazioni attoree.

#### 2 D) Eventuale incidenza della penale per estinzione anticipata / "T.E.E.A."

Con l'acronimo menzionato parte attrice indica il Tasso effettivo per estinzione anticipata. In particolare la perizia attorea (pag. 15 e ss.) asserisce che in tal caso il tasso di interesse che risulterebbe complessivamente applicato al cliente è usurario.

L'assunto è contrario al dettato normativo.

La clausola di estinzione anticipata è voce del tutto diversa dagli interessi corrispettivi, non attiene alla "remunerazione" del credito all'atto dell'erogazione, ma, al più, attiene all'evenienza, del tutto ipotetica, che il mutuatario si risolva ad estinguere anzitempo il debito. Essa, quindi, è voce "risarcitoria" per l'istituto di credito, che mira a compensare il mancato vantaggio costituito dal non potere contare sulla corresponsione delle rate come da piano di ammortamento concordato.

La penale per l'estinzione anticipata del mutuo esula dalla verifica dell'usura *ab origine*.

Conferma di ciò si trae, ancora una volta, dall'art. 19, co. 3 della Direttiva 48/2008/CE del 28 aprile 2008, laddove si evidenzia come il TAEG presupponga che il contratto di credito rimanga valido sino alla durata convenuta.

Del tutto arbitraria, inoltre, la modalità del calcolo effettuato nella perizia attorea, basata com'è sulla scelta di indicare in 29 giorni dalla stipula l'estinzione anticipata (si veda la tabella di pag. 16). Proprio il fatto che non vi sia, a monte, un indice temporale predefinito, su cui basare il calcolo dell'incidenza in concreto della clausola di estinzione anticipata, conferma la necessità di escluderla dai parametri di verifica dell'usura originaria.

#### 3) Legge di stabilità 2014 e modifica dell'art 120 TUB

Nella memoria n 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice introduce la tematica dell'abrogazione del cosiddetto anatocismo bancario, ad opera della legge di stabilità, che ha modificato l'art. 120, co. 2, Tub. La norma viene letta nel senso che, a prescindere dell'adozione della delibera CICR ivi menzionata, sin dalla sua entrata in vigore non possa essere più effettuata la capitalizzazione degli interessi nelle modalità in cui avveniva precedentemente. A supporto cita giurisprudenza di merito che si è espressa in tal senso.

La tesi non persuade. Il testo normativo, letto nella sua interezza, demanda alla successiva delibera CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la determinazione degli interessi nelle



operazioni bancarie, secondo le specificazioni dettate in tema di capitalizzazione degli interessi. In altri termini già la formulazione della norma induce a ritenere che il divieto di anatocismo, per essere operativo, debba essere completato dalla delibera CICR. Tale considerazione è dettata da esigenze di uniformità nelle modalità applicative da parte di tutti gli istituti di credito sia nel mercato interno, sia nel confronto con gli istituti di credito stranieri, tenuto conto che in ambito europeo è pacificamente ammessa la capitalizzazione degli interessi in ambito bancario. Del resto l'istituto riguarda, quanto ad effetti "favorevoli" dell'anatocismo, non solo le banche, qualora sussistano interessi a debito del cliente, ma anche i clienti, qualora, di contro, sussistano interessi attivi. Asserire l'immediata operatività del divieto di anatocismo, senza attendere la delibera CICR, significa di fatto rimettere ad ogni singolo istituto di credito, ossia ad uno solo dei contraenti, la tenuta ed il conteggio degli interessi, sia di quelli passivi, sia di quelli attivi.

È quindi più corretto ritenere che il disposto di cui al comma 2 dell'art. 120 TUB, come modificato dalla legge di stabilità 2014, per divenire operativo necessiti della delibera CICR. In tal senso si sono espressi, ad esempio, Tribunale Bologna 25.03.2016; Tribunale Torino 5.08.2015.

Peraltro nel caso in esame la questione è del tutto astratta, posto che il piano di ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione periodica degli interessi nella fase fisiologica e posto che non vi è stata applicazione di interessi di mora.

#### 4) ISC/TAEG

In via subordinata l'attrice afferma la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, per violazione co. 6 dell'art. 117 TUB, in quanto l'ISC dichiarato sarebbe inferiore del TAEG effettivamente applicato al rapporto.

La normativa menzionata prevede la nullità delle clausole in caso siano difformi rispetto alle condizioni economiche pubblicizzate. Tale disposto non si applica all'ISC/TAEG, che, invece, è inserito nel testo contrattuale e la cui previsione attiene ad esigenze di trasparenza e di informazione del contraente.

Né parte attrice allega e dimostra che la convenuta abbia inserito nel contratto condizioni difformi, in senso sfavorevole al cliente, rispetto a quelle pubblicizzate.

L'inserimento nei contratti di finanziamento è stato introdotto dalla Delibera CICR 4 marzo 2003, art. 9, con rinvio alla Banca d'Italia per maggiori specifiche. Le Istruzioni della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, art. 9, rimandano, quanto al calcolo dell'ISC, ai criteri di determinazione del TAEG, di cui all'art. 122 TUB, vigente *ratione temporis*, che, a sua volta, rimanda a provvedimento del CICR.

Queste le voci che rientrano attualmente nel conteggio del TAEG: spese di istruttoria; le spese di revisione del finanziamento; le spese di apertura e chiusura della pratica; spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite; le spese di assicurazione o garanzia, imposte per assicurare



il rimborso totale o parziale del credito; costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria; ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Ciò è chiaramente specificato nella documentazione contrattuale allegata al mutuo.

Sono invece escluse dall'ISC le spese notarili, le imposte per la stipula, gli interessi di mora.

Non è dato sapere come il perito attoreo individui un TAEG maggiore rispetto all'ISC dichiarato (in specie a pag. 12/13), posto che non specifica quali voci avrebbe ommesso di considerare la Banca o, ancora, in quali errori di conteggio sarebbe incorsa. Dubbi ancora maggiori sulla correttezza del dato riportato dall'attrice sorgono dalla menzione di un "TAEG di mora", categoria non prevista dal legislatore, comprensivo di spese di sollecito, commissioni per addebito RID insoluto, spese connesse all'inadempimento. L perito, oltretutto, cita l'allegato 5B) verosimilmente dei provvedimenti della Banca d'Italia emanati a far data dal 29 luglio 2009, ossia dopo che già il contratto di mutuo era stato stipulato (dicembre 2007), contenente indici più ampi rispetto al passato.

Si aggiunga che in atto di citazione (pag. 10, terz'ultimo periodo) si afferma che le spese notarili sono inserite nel TAEG, contrariamente a quanto previsto, nonché voci del tutto generiche e prive di riferimenti numerici, quali "spese per i servizi accessori", "spese per la trasparenza", "oneri a favore di terzi".

Tanto basta ad affermare l'assoluta inattendibilità delle asserzioni attoree in punto ISC/TAEG.

Peraltro non è nemmeno condivisibile la conclusione secondo cui l'eventuale difformità del TAEG comporterebbe la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza delle condizioni applicate: al più potrebbe trattarsi di violazione degli obblighi di trasparenza, che, a fronte della chiara declinazione delle varie condizioni contrattuali e del piano di ammortamento, non porterebbero alla nullità invocata (al più valevole per il credito al consumo).

#### 4) Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile in capo all'attrice, e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (DM 55/2014), importi medi per ogni fase di giudizio, fatta eccezione per la fase di istruttoria/trattazione, da liquidarsi nei minimi stante l'assenza di attività istruttoria in senso stretto, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, come segue: euro 2.025,00 per la fase di studio; euro 1.349,00 per la fase introduttiva; euro 2.492,00 per la fase istruttoria/trattazione; euro 3.409,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 9.275,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta.

Si evidenzia, in ragione di quanto esposto nei punti che precedono, che non sono ravvisabili i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, non bastando a ciò che una parte della



giurisprudenza di merito opti per la sommatoria di interessi corrispettivi e di mora ai fini della verifica dell'usura.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, ovvero assorbita, così dispone:

- RIGETTA le domande tutte formulate dall'attrice [REDACTED] S.r.l.;

CONDANNA l'attrice [REDACTED] S.r.l. a rifondere al convenuto BANCO [REDACTED] ora BANCO [REDACTED] S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in euro 9.275,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta.

Così deciso, in Verona, il 10 maggio 2018

Il Giudice  
*Claudia Dal Martello*

